REGOLAMENTO (CE) N. 899/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2001
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2872/2000 [5], l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

(2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.

(3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 3 maggio 2001 superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di maggio 2001. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 3 maggio 2001 e anteriormente al 1° giugno 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 4 maggio 2001, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 3 maggio 2001 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,40323 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 3 maggio 2001 e anteriormente al 1° giugno 2001 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
[2] GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 12.
[3] GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.
[4] GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.
[5] GU L 333 del 29.12.2000, pag. 49.